

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Decisione nell'indagine strategica OI/6/2014/NF concernente la composizione e la trasparenza dei gruppi di esperti della Commissione europea**

Decisione

**Caso OI/6/2014/NF - Aperto(a) il 12/05/2014 - Raccomandazione su 16/11/2017 -  
Decisione del 14/11/2017 - Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Raccomandazione accettata dall'istituzione ) |

L'Unione europea ha la responsabilità e il compito specifico di proporre e concordare politiche e legislazione che riguardano oltre 500 milioni di europei. L'elaborazione delle politiche, comprese quelle che danno origine a proposte per una nuova legislazione dell'UE, è una delle funzioni principali della Commissione europea. Pur ricorrendo ampiamente alle proprie competenze ed esperienze interne nello svolgere tale compito, la Commissione si avvale anche di una vasta gamma di fonti esterne, come agenzie europee specializzate, studi condotti per suo conto da esperti e accademici, riscontri in merito ai suoi «libri verdi», consultazioni e audizioni pubbliche e oltre 800 gruppi di esperti.

L'indagine strategica in questione riguardava un aspetto importante dell'utilizzo da parte della Commissione europea di fonti esterne di competenze e, precisamente, il suo sistema dei gruppi di esperti. La Commissione istituisce gruppi di esperti per ottenere competenze e consulenze esterne di persone, organizzazioni e/o Stati membri e altre autorità pubbliche, nell'ambito della preparazione di proposte legislative e iniziative politiche, dell'elaborazione di progetti di atti delegati e dell'attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche esistenti. Spetta alla Commissione decidere come tenere conto delle competenze e delle consulenze fornite dai suoi gruppi di esperti nell'esercizio delle proprie funzioni nell'interesse generale dell'Unione europea.

Sulla base dei risultati precedentemente ottenuti dalla Commissione nel miglioramento della gestione di tali gruppi, l'indagine della Mediatrice si prefiggeva di assistere la Commissione nell'individuare e affrontare i principali punti deboli di carattere sistemico nelle norme generali che disciplinano i gruppi di esperti. Dopo avere effettuato una consultazione pubblica, la



Mediatrice ha presentato alla Commissione una serie di suggerimenti su come migliorare le norme nei seguenti settori: realizzazione di una composizione equilibrata dei gruppi di esperti, inviti a presentare candidature per l'adesione ai gruppi di esperti, sinergie con il registro per la trasparenza, politica in materia di conflitto di interessi per i singoli esperti designati a titolo personale e miglioramento della disponibilità dei dati nel registro dei gruppi di esperti.

Per quanto riguarda la trasparenza del lavoro dei gruppi di esperti, è stato individuato un ampio margine di miglioramento. La Mediatrice ha pertanto rivolto alla Commissione due raccomandazioni specifiche, allo scopo di consentire al pubblico di seguire in dettaglio le deliberazioni dei gruppi di esperti e di sapere, in ultima analisi, chi ha espresso i punti di vista che hanno influenzato la Commissione.

Nel 2016, nel corso di questa indagine della Mediatrice e a seguito di inviti da parte del Parlamento europeo e della società civile, la Commissione ha riformato il proprio sistema di gruppi di esperti. Ha emesso una decisione della Commissione con norme riviste che disciplinano il funzionamento e il lavoro dei suoi gruppi di esperti. Con tale riforma, la Commissione ha operato una profonda revisione delle norme relative ai gruppi di esperti e ha messo in atto un sistema più solido e trasparente. Le nuove norme sono ampiamente in linea con i suggerimenti della Mediatrice. In particolare, la Commissione ha reso più trasparente la procedura di selezione dei membri dei gruppi di esperti, ha posto in essere una nuova politica in materia di conflitto di interessi per i singoli esperti nominati a titolo personale e richiede ora che organizzazioni e lavoratori autonomi siano iscritti nel registro per la trasparenza per poter essere designati membri dei gruppi di esperti.

La Commissione ha altresì compiuto notevoli progressi per consentire un migliore controllo del lavoro dei gruppi di esperti da parte del pubblico. I processi verbali delle riunioni sono ora tenuti a essere «significativi e completi», i membri possono pubblicare i propri pareri discordi e i gruppi di esperti possono decidere di deliberare pubblicamente. In caso di deliberazioni pubbliche, il pubblico può essere invitato a partecipare a una riunione o la riunione può essere trasmessa in streaming.

La Mediatrice chiude la presente indagine, ora che la riforma del sistema dei gruppi di esperti è stata completata. Continuerà a monitorare l'attuazione delle riforme del sistema dei gruppi di esperti da parte della Commissione.

#### **Esito dell'indagine strategica: sintesi dei miglioramenti principali**

- Norme giuridicamente vincolanti e maggiore responsabilità politica per i gruppi di esperti
- Inviti pubblici a presentare candidature come modalità tipica di selezione dei membri
- Iscrizione obbligatoria nel registro per la trasparenza
- Collegamenti tra le iscrizioni nel registro dei gruppi di esperti e il registro per la trasparenza



- Categorizzazione uniforme delle organizzazioni
- Nuova politica in materia di conflitto di interessi per i singoli esperti nominati a titolo personale
- Descrizione del mandato e della consulenza necessaria per ogni nuovo gruppo
- Processi verbali delle riunioni significativi e completi
- Pubblicazione dei pareri discordanti
- Modalità per le deliberazioni pubbliche

## Astratto

*L'UE ha la responsabilità e la sfida di proporre e concordare politiche e normative che riguardano oltre 500 milioni di europei. Lo sviluppo della politica, compresa la politica che dà luogo a proposte di nuova legislazione dell'UE, è uno dei compiti principali della Commissione europea. Sebbene la Commissione si basi in larga misura sulle sue competenze interne e sulla sua esperienza in questo lavoro, essa si basa anche su un'ampia gamma di fonti esterne, quali agenzie europee specializzate, studi condotti per essa da esperti e accademici, feedback sui suoi "libri verdi", consultazioni pubbliche e audizioni e oltre 800 gruppi di esperti.*

*Questa indagine strategica ha riguardato un aspetto importante del ricorso della Commissione europea a fonti di competenza esterne, vale a dire il suo sistema di gruppi di esperti. La Commissione istituisce gruppi di esperti per chiedere consulenza esterna e consulenza a singoli individui, organizzazioni e/o Stati membri e altre autorità pubbliche in quanto prepara proposte legislative e iniziative politiche, redige atti delegati e attua la legislazione, i programmi e le politiche esistenti. Spetta alla Commissione decidere come tenere conto delle competenze e dei pareri forniti dai suoi gruppi di esperti nell'esercizio delle sue funzioni nell'interesse generale dell'Unione europea.*

*Sulla base dei precedenti risultati conseguiti dalla Commissione nel migliorare la sua gestione di tali gruppi, l'indagine del Mediatore mirava ad assistere la Commissione nell'individuazione e nell'affrontare le principali carenze sistemiche nelle sue norme generali che disciplinano i gruppi di esperti. Dopo aver effettuato una consultazione pubblica, il Mediatore ha presentato alla Commissione una serie di suggerimenti su come migliorare le norme nei seguenti settori: raggiungimento di una composizione equilibrata dei gruppi di esperti, inviti a presentare candidature per la composizione di gruppi di esperti, sinergie con il registro per la trasparenza, politica in materia di conflitto di interessi per i singoli esperti nominati a titolo personale e miglioramento della disponibilità dei dati nel registro dei gruppi di esperti.*

*Per quanto riguarda la trasparenza del lavoro dei gruppi di esperti, vi è stato un notevole margine di miglioramento. Il Mediatore ha quindi formulato due raccomandazioni specifiche*



*alla Commissione al fine di consentire al pubblico di seguire i dettagli delle deliberazioni del gruppo di esperti e di conoscere, in ultima analisi, i cui punti di vista hanno influenzato la Commissione.*

*Nel 2016, nel corso dell'indagine del Mediatore e a seguito degli inviti del Parlamento europeo e della società civile, la Commissione ha riformato il suo sistema di gruppi di esperti. Ha emanato una decisione della Commissione con norme rivedute che disciplinano il funzionamento e il lavoro dei suoi gruppi di esperti. Con la sua riforma, la Commissione ha rivisto in modo significativo le norme del suo gruppo di esperti e ha messo in atto un sistema più solido e trasparente. Le nuove norme sono in gran parte in linea con i suggerimenti del Mediatore. In particolare, la Commissione ha reso più trasparente la procedura di selezione dei membri del gruppo di esperti, ha messo in atto una nuova politica in materia di conflitto di interessi per i singoli esperti nominati a titolo personale e ora richiede che le organizzazioni e i lavoratori autonomi siano iscritti nel registro per la trasparenza per essere nominati a gruppi di esperti.*

*La Commissione ha inoltre compiuto buoni progressi nell'agevolare un migliore controllo pubblico del lavoro dei gruppi di esperti. I verbali delle riunioni devono ora essere "significativi e completi", i membri possono far pubblicare i loro pareri dissenzienti e i gruppi di esperti possono decidere di deliberare pubblicamente. In caso di deliberazioni pubbliche, il pubblico può essere invitato a partecipare a una riunione o la riunione può essere trasmessa in streaming web.*

*Il Mediatore chiude l'indagine, ora che è stata realizzata la riforma del sistema dei gruppi di esperti. Continuerà a monitorare l'attuazione da parte della Commissione delle riforme del sistema dei gruppi di esperti.*

*Risultati dell'indagine strategica — miglioramenti chiave a colpo d'occhio:*

- Norme giuridicamente vincolanti e maggiore responsabilità politica per i gruppi di esperti*
- Inviti pubblici a presentare candidature come strumento standard per la selezione dei membri*
- Iscrizione obbligatoria nel registro per la trasparenza*
- Collegamenti tra le iscrizioni nel registro dei gruppi di esperti e il registro per la trasparenza*
- Categorizzazione coerente delle organizzazioni*
- Nuova politica in materia di conflitto di interessi per singoli esperti nominati a titolo personale*
- Descrizione del mandato e dei consigli necessari per ciascun nuovo gruppo*
- Verbali significativi e completi delle riunioni*
- Pubblicazione di pareri dissenzienti*
- Modalità delle deliberazioni pubbliche*

## **Il contesto dell'indagine strategica**

[1]

1. Lo sviluppo della politica dell'UE, compresa la politica che dà luogo a proposte di nuova legislazione dell'UE, che interessano in ultima analisi più di 500 milioni di cittadini europei, è uno



dei compiti principali della Commissione europea. Sebbene la Commissione si basi fortemente sulle sue competenze interne e sulla sua esperienza nello sviluppo della politica, essa cerca anche contributi provenienti da un'ampia gamma di fonti esterne, tra cui oltre 800 gruppi di esperti. I gruppi di esperti sono organi consultivi istituiti dalla Commissione per fornirle consulenza e consulenza in relazione (i) alla preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel contesto del diritto di iniziativa della Commissione; II) la preparazione degli atti delegati; III) l'attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell'Unione esistenti, nonché il coordinamento e la cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate al riguardo; e iv) la preparazione tempestiva degli atti di esecuzione. I gruppi di esperti svolgono quindi un ruolo cruciale e privilegiato nello sviluppo della politica dell'UE.

**2.** La legittimità dell'elaborazione delle politiche dell'UE deve naturalmente tenere conto del fatto che la Commissione si sia consultata con una gamma adeguatamente diversificata di fonti esterne. È inoltre importante che i contributi dei gruppi di esperti siano, di per sé, ben equilibrati e considerati legittimi. Per ottenere tale legittimità, la Commissione deve garantire che il pubblico sappia chi sono gli esperti, come sono stati scelti e quale lavoro svolgono per la Commissione.

**3.** La Mediatrice ha avviato questa indagine strategica [2] per dare seguito al suo impegno a monitorare i progressi della Commissione in termini di trasparenza e composizione dei gruppi di esperti [3]. Sulla base dei precedenti risultati conseguiti dalla Commissione nel migliorare la gestione di tali gruppi, l'indagine mirava ad assistere la Commissione nell'individuazione e nell'affrontare le principali carenze sistemiche nelle sue norme generali che disciplinano i gruppi di esperti [4]. Tali debolezze rischiavano di ostacolare ulteriori progressi per quanto riguarda la composizione equilibrata dei gruppi di esperti della Commissione e la trasparenza del loro lavoro [5].

**4.** La nuova Commissione aveva appena preso una serie di importanti iniziative per migliorare la trasparenza dei suoi lavori [6]. In generale aveva dichiarato che la trasparenza e la responsabilità erano temi prioritari nei suoi sforzi per costruire un modello di amministrazione dell'UE. Il Mediatore ha pertanto ritenuto opportuno presentare alla Commissione una serie di proposte ambiziose su come migliorare le norme che disciplinano i gruppi di esperti della Commissione. In tal modo il Mediatore si è basato su richieste che diverse parti interessate, tra cui il Parlamento europeo, avevano già rivolto alla Commissione [7].

**5.** Nel corso della sua indagine, la Mediatrice ha presentato alla Commissione due tipi di proposte su come migliorare il suo sistema di gruppi di esperti: "suggerimenti per il miglioramento" e "raccomandazioni". Mentre entrambi i tipi di proposte mirano ad affrontare le carenze individuate nel sistema, le "raccomandazioni" si basano su una constatazione di cattiva amministrazione esistente.

## **L'inchiesta**

**6.** L'indagine strategica del Mediatore ha cercato di ottenere un impatto sostanziale nel tempo.



Per poter mappare e misurare i risultati, ha attraversato il periodo compreso tra l'entrata in carica della nuova Commissione nel 2014, fino alla fine della fase di attuazione da parte della Commissione delle norme riformate del gruppo di esperti nel 2017.

7. Come primo passo, il Mediatore ha condotto una consultazione pubblica per consentire alle parti interessate di informare la sua indagine [8]. Molte parti interessate che hanno presentato contributi hanno espresso preoccupazione per il persistere di gravi carenze nel sistema, in particolare per quanto riguarda la classificazione incoerente dei membri del gruppo di esperti; una rappresentanza sproporzionata degli interessi delle imprese nei gruppi di esperti; mancanza di dati nel registro dei gruppi di esperti; e l'assenza di un'efficace politica in materia di conflitto di interessi per i singoli esperti nominati a titolo personale. Il Mediatore ha tenuto conto dei riscontri ricevuti durante la consultazione pubblica ed ha esaminato attentamente le informazioni disponibili sul registro dei gruppi di esperti [9].

8. In seguito all'analisi del sistema del gruppo di esperti della Commissione, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di rispondere a una serie di suggerimenti dettagliati di miglioramento [10]. Il Mediatore ha suggerito alla Commissione di stabilire le sue norme generali che disciplinano i gruppi di esperti in una decisione giuridicamente vincolante della Commissione e di introdurre modifiche importanti al sistema nei settori indicati di seguito:

A. Inviti a presentare candidature:

- Invito pubblico a presentare candidature per ogni gruppo di esperti
- Un portale per gli inviti a presentare candidature a gruppi di esperti
- Termine minimo standard per tutti gli inviti a presentare candidature

B. Sinergie con il registro per la trasparenza:

- Iscrizione obbligatoria nel registro per la trasparenza per la nomina a gruppi di esperti
- Classificazione coerente dei membri nei gruppi di esperti della Commissione
- Controlli sistemici e collegamento al profilo di un membro nel registro per la trasparenza

C. Nuova politica in materia di conflitto di interessi per singoli esperti nominati a titolo personale

D. La natura delle regole orizzontali e il raggiungimento di una composizione equilibrata:

- Il concetto di equilibrio
- Requisito di equilibrio
- Descrizione individuale del saldo per gruppo

E. Trasparenza, compreso il miglioramento della disponibilità dei dati nel registro:

- Trasparenza delle deliberazioni e dei verbali delle riunioni
- Pubblicazione di documenti
- Pubblicazione di informazioni sull'interesse comune condivise dalle parti interessate rappresentate da un singolo esperto

9. Nella sua prima risposta [11], la Commissione ha convenuto di attuare, in tutto o in parte, una serie di proposte di miglioramento del Mediatore. **Soprattutto, la Commissione ha**



**segnalato di essere pronta a riformare, nel prossimo futuro, le norme che disciplinano i gruppi di esperti. La Commissione ha inoltre convenuto di collegare il registro dei gruppi di esperti e il registro per la trasparenza [12] e di rafforzare il ruolo degli inviti a presentare candidature nella selezione dei membri del gruppo di esperti. Ha inoltre annunciato che avrebbe istituito una versione rinnovata del suo registro dei gruppi di esperti.** La Mediatrice ha accolto con favore gli impegni della Commissione e ha formulato ulteriori suggerimenti [13] in merito ai quali, nonostante la volontà della Commissione di riconsiderare le sue norme, ha visto ulteriori margini di miglioramento.

**10.** Considerando, tuttavia, che gli accordi di trasparenza della Commissione in relazione ai risultati dei gruppi di esperti non hanno consentito al pubblico di seguire nel dettaglio le deliberazioni dei gruppi di esperti e di conoscere, in ultima analisi, i cui punti di vista hanno influenzato la Commissione, il Mediatore ha formulato anche due raccomandazioni specifiche [14]. **Ha raccomandato i) alla Commissione di esigere che i verbali delle riunioni dei gruppi di esperti siano significativi e dettagliati e ii) che le deliberazioni dei gruppi non siano per impostazione predefinita riservate.**

**11.** Il 30 maggio 2016 la Commissione ha annunciato le riforme del sistema dei gruppi di esperti. Ha emanato una decisione della Commissione [15] recante **norme rivedute che disciplinano il funzionamento e il lavoro dei suoi gruppi di esperti**. Il giorno seguente ha inviato una risposta [16] agli ulteriori suggerimenti e raccomandazioni del Mediatore, presentando le nuove norme e spiegando in che modo hanno risposto ai suggerimenti e alle raccomandazioni del Mediatore. Sebbene le nuove norme siano in gran parte in linea con i vari suggerimenti del Mediatore su come migliorare il sistema, non era chiaro in quale misura le disposizioni sui verbali delle riunioni dei gruppi di esperti e sulle deliberazioni abbiano dato attuazione alle raccomandazioni del Mediatore in tali settori.

**12.** Il Mediatore ha quindi ritenuto necessario valutare ulteriormente la misura in cui la Commissione aveva accettato, e aveva dato effetto pratico, le sue due raccomandazioni specifiche. Al termine della fase transitoria della Commissione per l'attuazione delle nuove norme del gruppo di esperti, il Mediatore ha chiesto [17] documenti e informazioni per determinare in che modo la Commissione richiede ora i verbali delle riunioni del gruppo di esperti e con quale frequenza, se del caso, i gruppi si sono avvalsi della possibilità di deliberare in pubblico. Il Mediatore e il personale della Commissione si sono poi incontrati [18] per discutere le azioni intraprese dalla Commissione al fine di dare attuazione alle raccomandazioni del Mediatore.

**13.** Il Mediatore è ora in grado di esprimere un parere definitivo sul merito delle nuove norme della Commissione che disciplinano i suoi gruppi di esperti. Attribuisce importanza alla seguente valutazione globale dell'impatto che la sua indagine, insieme agli sforzi del Parlamento europeo e delle organizzazioni della società civile, hanno avuto sul sistema dei gruppi di esperti della Commissione. Un'analisi dettagliata del modo in cui le sue proposte individuali sono state affrontate nelle nuove norme della Commissione figura nell'allegato.



## I suggerimenti del Mediatore e le nuove norme della Commissione che disciplinano i gruppi di esperti

### Valutazione del Mediatore

14. La riforma da parte della Commissione delle norme generali che disciplinano la creazione e il funzionamento dei suoi gruppi di esperti consiste in una serie di tre documenti: la **decisione della Commissione [19]** contenente le norme generali rivedute; un documento contenente **gli allegati [20]** della decisione, compresi moduli standardizzati relativi alla selezione dei membri del gruppo di esperti e alle norme procedurali dei gruppi; e una **comunicazione della Commissione [21]** che illustra le principali caratteristiche della riforma. Le nuove regole generali hanno sostituito e abrogato le vecchie norme. Si applicano a tutti i gruppi di esperti esistenti e futuri e dovevano essere attuati entro la fine del 2016.

15. Il Mediatore riconosce gli enormi sforzi compiuti dalla Commissione per far sì che più di 800 gruppi rispettino le nuove norme entro un periodo di tempo relativamente breve. La Commissione doveva, al tempo stesso, istituire il registro rinnovato dei gruppi di esperti. Con la sua riforma, la Commissione ha rivisto in modo significativo le norme del suo gruppo di esperti e ha messo in atto **un sistema più solido, inclusivo e trasparente**. Le nuove norme sono una risposta chiara alle diverse parti interessate che manifestano le loro preoccupazioni. [22] Mentre una riforma di tale portata e portata richiede scelte che rischiano di non soddisfare ogni singola domanda, il risultato complessivo ha soddisfatto le aspettative del Mediatore su ciò che potrebbe realisticamente essere raggiunto in un periodo di tre anni. Il risultato è lodevole.

### Controllo politico e responsabilità

16. Come richiesto dal Mediatore, la Commissione ha adottato per la prima volta norme generali che disciplinano i gruppi di esperti sotto forma di **decisione della Commissione**, conferendo a tali norme autorità e forza giuridica. Essa ha inoltre consolidato il proprio sistema includendo nel suo ambito di applicazione organi consultivi che in precedenza non erano trattati come gruppi di esperti, unicamente a causa del numero limitato di membri [23]. È importante che la Commissione abbia dimostrato la propria determinazione ad assumere il controllo politico e la responsabilità sui suoi gruppi di esperti, sottoponendo la creazione di un gruppo di esperti all'approvazione di un commissario. Ora ha anche ufficialmente incaricato il suo Segretariato generale di sorvegliare l'attuazione delle nuove norme che disciplinano i gruppi di esperti [24].

### Rafforzare il ruolo del registro per la trasparenza

17. La Commissione ha pienamente accolto la proposta del Mediatore di rafforzare la trasparenza creando sinergie tra il registro dei gruppi di esperti e il registro per la trasparenza. La Commissione ha interconnesso le iscrizioni delle organizzazioni e dei lavoratori autonomi nel registro dei gruppi di esperti con il loro profilo nel registro per la trasparenza. La Commissione



ha inoltre armonizzato la categorizzazione delle organizzazioni che fanno parte di gruppi di esperti con la categorizzazione del registro per la trasparenza. È importante sottolineare che il legame tra i due registri non è solo tecnico, ma significa anche che i membri del gruppo di esperti sono ora, come regola generale [25], tenuti a registrarsi nel registro per la trasparenza. In altre parole, le entità non iscritte nel registro per la trasparenza non sono più ammissibili alla partecipazione a gruppi di esperti. Grazie ai nuovi collegamenti tra i due registri, il pubblico dispone ora, per la prima volta, di informazioni affidabili su chi siede nei gruppi di esperti. Come elemento aggiuntivo, la Commissione indica ora anche quali interessi sono rappresentati da organizzazioni e singoli esperti nominati per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate.

**18.** Il Mediatore si compiace inoltre del fatto che, secondo la Commissione [26], si è registrato un notevole aumento del numero di iscrizioni nel registro per la trasparenza nei nove mesi successivi all'adozione delle nuove norme generali che disciplinano i gruppi di esperti.

## **Politica in materia di conflitto di interessi per esperti indipendenti**

**19.** La Commissione ha messo in atto una nuova politica in materia di conflitto di interessi per i singoli esperti nominati a titolo personale per garantire che tali esperti agiscano in modo indipendente e nell'interesse pubblico. La nuova politica comprende la definizione di conflitto di interessi, norme per il trattamento delle dichiarazioni di interessi e norme sulla gestione dei conflitti di interessi. Le dichiarazioni di interessi delle persone nominate come esperti a titolo personale sono pubblicate nel registro dei gruppi di esperti. Un modulo di dichiarazione di interessi debitamente compilato fornisce un resoconto informativo delle attività e degli interessi recenti di un esperto. [27] I singoli esperti nominati a titolo personale sono ora anche ricordati, su base annuale, del loro obbligo di informare la Commissione di eventuali modifiche dei loro interessi dichiarati.

## **Selezione tramite inviti pubblici a presentare candidature**

**20.** La Commissione ha pubblicato inviti a presentare candidature il mezzo standard per selezionare i membri del gruppo di esperti (riservandosi il diritto di discostarsi dalla norma standard in circostanze eccezionali). La Commissione ha quindi introdotto una maggiore trasparenza nel processo di selezione. Il Mediatore ritiene che la maggiore trasparenza del processo di selezione per la composizione dei gruppi di esperti renderà il processo più inclusivo e garantirà una composizione più equilibrata dei gruppi. Per migliorare la visibilità degli inviti a presentare candidature, la Commissione ha creato una sezione dedicata sul registro dei gruppi di esperti, che include la possibilità di cercare e sottoscrivere inviti a presentare candidature in particolari settori politici. Più in generale, le parti interessate possono ora anche iscriversi al news feed di un particolare gruppo di esperti, per essere informati delle modifiche nel registro.



## Composizione equilibrata

21. Il Mediatore ritiene che la composizione di un determinato gruppo di esperti sia equilibrata se rifletta accuratamente i diversi tipi di competenze ricercati dalla Commissione che, considerati nel loro insieme, consentono al gruppo di svolgere pienamente il mandato che gli è stato conferito [28] ; pertanto, la nozione di "Balance" non fa riferimento né richiede una situazione di equilibrio aritmetico o di parità dei diversi interessi rappresentati in un gruppo di esperti. Rilevando che il Parlamento europeo è d'accordo con il Mediatore su questo punto [29] , si rammarica che la Commissione non abbia colto l'occasione per spiegare esplicitamente, nelle sue nuove norme che disciplinano i gruppi di esperti, ciò che esattamente comprende per "equilibrio". Il Mediatore continua a ritenere che sarebbe utile per la Commissione adottare una posizione chiara sulla questione al fine di evitare malintesi da parte delle parti interessate e del pubblico.

22. Il Mediatore si compiace del fatto che la Commissione abbia accettato a tutti gli effetti il suo suggerimento di definire una "definizione individuale di equilibrio" per ciascun gruppo di esperti, ossia una spiegazione della composizione richiesta per un determinato gruppo. In base alle nuove norme, la Commissione, in sede di costituzione di un gruppo di esperti, " definirà *chiaramente il suo mandato* " e i compiti del gruppo e stabilirà il settore di attività e il tipo di consulenza richiesta. La Commissione ha chiarito nelle sue nuove norme che le autorità degli Stati membri e altri enti pubblici, che sono membri di un gruppo di esperti, possono essere rappresentati alle riunioni solo da funzionari pubblici o da altri dipendenti pubblici. La Commissione ha quindi affrontato una preoccupazione espressa dalle organizzazioni della società civile, vale a dire la rappresentanza backdoor degli interessi delle imprese sotto forma di autorità pubbliche.

23. Il Mediatore è fiducioso che tutti questi miglioramenti avranno, nel loro insieme, un impatto positivo sulla composizione equilibrata dei gruppi. Comprende inoltre e si attende che la Commissione resti impegnata ad affrontare ogni squilibrio reale o percepito caso per caso. A suo avviso, eventuali ulteriori misure che potrebbero essere prese in considerazione, ad esempio mettendo a disposizione fondi per sostenere la capacità di partecipazione dei gruppi con risorse insufficienti, sono in una misura di natura politica e perseguite in modo più appropriato a tale livello, anche attraverso il Parlamento europeo.

## Raccomandazioni del Mediatore sui verbali delle riunioni e sulle deliberazioni

### Valutazione del Mediatore

24. Il Mediatore ha formulato le seguenti due raccomandazioni alla Commissione al fine di migliorare la trasparenza del lavoro dei suoi gruppi di esperti:

**La Commissione dovrebbe rivedere il proprio regolamento interno standard per quanto**



**riguarda:**

- **il contenuto dei verbali pubblicati e prevede che, nel corso del normale corso, il verbale pubblicato sia il più significativo possibile e, in particolare, definisca le posizioni espresse dai membri;**
- **la riservatezza delle deliberazioni del gruppo di esperti e prevede che, di norma, tali deliberazioni siano trasparenti e che solo in casi eccezionali, a seguito di una votazione a maggioranza all'interno del gruppo e con il consenso della Commissione, le deliberazioni di un gruppo di esperti siano riservate. La trasparenza in tale contesto richiede, come minimo, una pubblicazione preventiva dell'ordine del giorno e dei documenti di base, seguita dalla pubblicazione tempestiva di adeguati verbali della riunione del gruppo di esperti.**

**25.** Le norme in vigore all'inizio della presente indagine costituivano semplicemente norme procedurali standard per i gruppi di esperti. Non erano vincolanti per la Commissione ed erano deboli in termini di contenuto. Esse prevedevano solo verbali sommari, il che comportava la mancata divulgazione delle singole posizioni espresse dai membri del gruppo di esperti durante le deliberazioni. Hanno inoltre previsto che le deliberazioni fossero riservate. Il Mediatore ha ritenuto che tali accordi non consentissero adeguatamente il controllo pubblico della consulenza e delle competenze fornite alla Commissione dai suoi gruppi di esperti.

**26.** Come primo punto di cambiamento, la Commissione ha inserito le disposizioni pertinenti sui verbali delle riunioni e sulle deliberazioni nel quadro delle nuove norme generali giuridicamente vincolanti che disciplinano i gruppi di esperti. Non si tratta quindi più di un semplice regolamento interno, ma di un elemento intrinseco del sistema dei gruppi di esperti della Commissione. La Commissione ha quindi inviato un forte segnale di prendere sul serio l'accento posto dal Mediatore sulla qualità dei verbali e sulla trasparenza delle deliberazioni. Sebbene la Commissione non abbia replicato la formulazione delle raccomandazioni del Mediatore, le nuove norme generali che disciplinano i gruppi di esperti, unitamente alle misure di attuazione [30] adottate dalla Commissione, prevedono i seguenti miglioramenti.

## **Verbale della riunione**

**27.** Nelle nuove norme che disciplinano i gruppi di esperti, la Commissione ha introdotto **un nuovo standard di qualità** per i verbali delle riunioni dei gruppi di esperti, imponendo che i verbali siano *"significativi e completi"*. Il Mediatore accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia utilizzato il termine "significativo", tratto dalla sua raccomandazione. Sebbene la Commissione, nelle sue nuove norme generali, non abbia esplicitamente previsto la definizione dei punti di vista espressi dai membri, il Mediatore comprende e si attende che il requisito della completezza dei verbali sia destinato ad accogliere questo aspetto della sua raccomandazione. Rispetto alla norma precedentemente applicabile di "minuti sommari", la nuova disposizione, di per sé, segna un reale progresso verso la capacità del pubblico di comprendere efficacemente il processo nel corso del quale è stato elaborato il parere di un gruppo di esperti.



**28.** È importante sottolineare che **la Commissione ha adottato ulteriori misure per garantire che il suo nuovo standard di qualità per il contenuto dei verbali delle riunioni sia adeguatamente rispettato nella fase di attuazione**. Il Segretariato generale della Commissione ha elaborato un **modello per i verbali** delle riunioni dei gruppi di esperti, che le diverse direzioni generali della Commissione ("DG") sono state incaricate di utilizzare. Il modello contiene orientamenti specifici su come redigere i verbali. In particolare, chiede alle DG di elencare tutti i punti discussi da un gruppo di esperti e di redigere il verbale in modo da consentire una comprensione approfondita dei temi all'ordine del giorno e di qualsiasi altro argomento discusso nella riunione. **Il modello chiede inoltre che le posizioni espresse dai partecipanti in relazione a ciascuno degli argomenti discussi siano registrate**, nonché le eventuali conclusioni, o una votazione, su ciascun argomento discusso.

**29.** Il Mediatore accoglie con favore il fatto che la Commissione continuerà a monitorare l'uso di questo modello da parte delle sue DG e il modo in cui esse seguono gli orientamenti in materia di redazione dei verbali. Il Segretariato generale della Commissione si è impegnato a trasmettere alle DG esempi di migliori prassi di verbali delle riunioni, chiedendo loro di attingere a tali esempi per migliorare ulteriormente l'importanza dei verbali delle riunioni dei rispettivi gruppi di esperti. Continuerà inoltre a fornire orientamenti alle DG su questioni specifiche e a offrire corsi di formazione periodici per il personale. Il Mediatore è soddisfatto del fatto che gli esempi di buone pratiche dei verbali dei gruppi di esperti, che la Commissione ha inviato al Mediatore in preparazione di una riunione tenutasi nel giugno 2017, siano stati effettivamente significativi ed esaurienti. Incoraggia la Commissione a intensificare gli sforzi per garantire che le attuali migliori pratiche nella redazione dei verbali delle riunioni dei gruppi di esperti diventino prassi standard nel prossimo futuro.

**30.** Come nuova caratteristica di trasparenza, le nuove norme della Commissione che disciplinano i gruppi di esperti consentono ora di pubblicare pareri dissenzianti in un allegato a un parere, a una raccomandazione o a una relazione adottata mediante votazione. Sebbene i gruppi di esperti adottino generalmente le loro posizioni per consenso e il ricorso a un voto rimane l'eccezione, la nuova disposizione rappresenta un passo positivo verso un ulteriore aumento della trasparenza dei risultati dei gruppi di esperti. Il Mediatore è rassicurato dal fatto che i membri di alcuni gruppi di esperti, anche se in numero limitato, si sono già avvalsi della nuova possibilità di far registrare e pubblicare i propri pareri dissenzianti.

## Deliberazioni

**31.** Per quanto riguarda le **deliberazioni** del gruppo di esperti, le nuove norme della Commissione attuano pienamente quelli che il Mediatore ha definito i "**requisiti minimi di trasparenza**". **Le nuove norme prevedono la pubblicazione preventiva dell'ordine del giorno e dei documenti di base seguiti dalla pubblicazione tempestiva dei verbali di una particolare riunione del gruppo** di esperti. Il pubblico sarà quindi informato dell'argomento di tutte le deliberazioni del gruppo di esperti e dei progressi delle discussioni. **Il Mediatore comprende pertanto che la Commissione, conformemente a questi requisiti minimi di trasparenza, ha eliminato le deliberazioni riservate del gruppo** di esperti.



**32.** Tale intesa è confermata dal fatto che la Commissione ha cancellato dalla sua regolamentazione che disciplina i gruppi di esperti l'esplicita dichiarazione che le deliberazioni sono riservate. Piuttosto, le nuove norme prevedono che i gruppi di esperti possano decidere di deliberare *pubblicamente*. Sebbene questo cambiamento di formulazione possa sembrare di natura formalistica, il Mediatore lo considera un passo avanti. Leggendo insieme, le nuove norme sullo standard di qualità per i verbali di riunione e i requisiti minimi di trasparenza per le deliberazioni fanno **sì che la questione non sia più se il pubblico riuscirà a prendere conoscenza del contenuto delle deliberazioni del gruppo di esperti**. Sono necessari verbali per ogni riunione, comprese le deliberazioni. **La questione è piuttosto quanto velocemente e a quale livello di dettaglio il pubblico sarà in grado di seguire le deliberazioni. La risposta è ovvia se un gruppo di esperti decide di incontrarsi pubblicamente (cfr. punto 33 infra). In caso contrario, le questioni chiave saranno la tempestività della pubblicazione dei documenti e la misura in cui il verbale collegherà i punti di vista espressi ai singoli membri**.

**33.** Il nuovo modello della Commissione per i verbali delle riunioni comprende una rubrica specifica — "*natura della riunione*" —, in cui si deve indicare se una particolare riunione del gruppo di esperti si è svolta o meno in pubblico. **Se un gruppo decide di riunirsi in pubblico, la DG è invitata a indicare quali accordi sono stati scelti.** [31] **elencando la possibilità di consentire ai membri del pubblico di partecipare di persona a una riunione o di far trasmettere in streaming una riunione sul web, il modello conferma l'idea del Mediatore che la nuova nozione di "deliberazioni pubbliche" va oltre la non riservatezza. In effetti, la Commissione ha messo in pratica la proposta del Mediatore di valutare se alcune deliberazioni del gruppo di esperti possano essere pienamente aperte al pubblico, ad esempio attraverso lo streaming web [32]. La Commissione ha confermato al Mediatore che il suo obiettivo in questo settore è incoraggiare una maggiore apertura e pubblicizzare ulteriormente, tra le sue DG, l'idea di tenere riunioni pubbliche di gruppi di esperti, ove opportuno**. Il Mediatore si compiace del fatto che alcuni gruppi di esperti, sebbene in numero limitato, si siano già avvalsi della possibilità di trasmettere in streaming [33] le loro riunioni. Su tale base, il Mediatore ritiene che la Commissione sia passata dal concetto di deliberazioni riservate a quello di distinzione tra deliberazioni pubbliche e non pubbliche. Nel primo caso, i membri del pubblico sono invitati a partecipare a una riunione di persona o la riunione è trasmessa in web streaming.

**34.** Infine, la Commissione ha annunciato che, entro la fine del 2017, creerà una nuova sezione del suo registro dei gruppi di esperti specificamente dedicata ai documenti sui lavori dei gruppi di esperti. La Commissione si aspetta che questa nuova sezione, che classificherà i documenti per tipo, aumenterà la visibilità dei documenti e incentivi le DG a pubblicare i documenti in modo tempestivo.

## **Conclusioni sulle raccomandazioni del Mediatore**

**35.** Nonostante siano possibili e necessari ulteriori progressi per quanto riguarda la trasparenza



del lavoro dei gruppi di esperti, la Mediatrice ritiene che le nuove norme della Commissione sui verbali e le deliberazioni delle riunioni dei gruppi di esperti siano conformi allo spirito delle sue raccomandazioni. A condizione che la Commissione segua le modifiche che ha ora avviato, il Mediatore spera che si ottengano risultati tangibili e che l'apertura diventi il principio di funzionamento predefinito per i gruppi di esperti.

## Conclusione

Tenendo conto delle nuove norme generali della Commissione che disciplinano i gruppi di esperti, il Mediatore conclude ora l'indagine con la seguente conclusione:

**L'obiettivo di questa indagine è stato ampiamente raggiunto, vale a dire di realizzare una riforma del sistema dei gruppi di esperti della Commissione. In futuro, il Mediatore continuerà a monitorare il modo in cui la Commissione attua le sue due raccomandazioni specifiche sulla trasparenza del lavoro dei suoi gruppi di esperti.**

La Commissione sarà informata di tale decisione.

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 14.11.2017

## Allegato:

**Valutazione del Mediatore sulla riforma, da parte della Commissione, delle norme generali che disciplinano i gruppi di esperti**

**Tabella riepilogativa sulle singole raccomandazioni, suggerimenti e impegni in materia di miglioramenti**

Raccomandazione del Mediatore

**Attuazione della Commissione**

(Decisione dei gruppi di esperti della Commissione e risposta alla raccomandazione del



Mediatore)

### Valutazione del Mediatore

**La Commissione dovrebbe rivedere il proprio regolamento interno standard per quanto riguarda:**

- **il contenuto dei verbali pubblicati e prevede che, nel corso del normale corso , il verbale pubblicato sia il più significativo possibile e, in particolare, definisca le posizioni espresse dai membri;**

Articolo 13, paragrafi 7 e 8

"**Il verbale** della discussione su ciascun punto all'ordine del giorno e sui pareri espressi dal **gruppo è significativo e completo ."**

"In linea di principio, i gruppi di esperti adottano i loro pareri, raccomandazioni o relazioni per consenso. In caso di votazione, l'esito della votazione è deciso a maggioranza semplice dei membri. **I membri che hanno votato contro o si sono astenuti hanno il diritto di ottenere un documento che riepiloghi i motivi della loro posizione** in allegato ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni."

Rispondi

" *In linea con la richiesta del Mediatore, le norme orizzontali rivedute rafforzano ulteriormente la trasparenza. **Come richiesto dal Mediatore, le norme orizzontali rivedute prevedono che i verbali siano significativi e completi .***

*Come suggerito dal Mediatore, le norme orizzontali rivedute incaricano i servizi della Commissione di garantire la previa pubblicazione dell'ordine del giorno e dei documenti di base in tempo utile prima della riunione, seguita dalla pubblicazione tempestiva di adeguati verbali della riunione del gruppo di esperti. [...]*

*Quando i gruppi di esperti formulano pareri, raccomandazioni o relazioni, i membri che hanno votato contro di loro o che si sono astenuti hanno il diritto di ottenere un documento che riepiloghi i motivi della loro posizione in allegato ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni.*

*La formulazione del Mediatore non è stata replicata; tuttavia, le nuove norme e le misure di attuazione della Commissione sono conformi allo spirito della raccomandazione del Mediatore.*

*Le regole ora prevedono un **nuovo standard di qualità** , vale a dire che i verbali devono essere " **significativi e completi** " .*

*Il nuovo **modello per i verbali** della Commissione prevede la definizione delle **posizioni espresse dai partecipanti** .*



*Come nuova caratteristica di trasparenza, le nuove norme della Commissione consentono ora di pubblicare pareri dissenzienti in un allegato a un parere, a una raccomandazione o a una relazione adottata mediante votazione.*

*La valutazione completa del Mediatore è illustrata nella decisione che chiude la sua indagine strategica.*

**• la riservatezza delle deliberazioni del gruppo di esperti e prevede che, di norma, tali deliberazioni siano trasparenti e che solo in casi eccezionali, a seguito di una votazione a maggioranza all'interno del gruppo e con il consenso della Commissione, le deliberazioni di un gruppo di esperti siano riservate. La trasparenza in tale contesto richiede, come minimo, una pubblicazione preventiva dell'ordine del giorno e dei documenti di base, seguita dalla pubblicazione tempestiva di adeguati verbali della riunione del gruppo di esperti.**

Articolo 13, paragrafo 6, e articolo 26, paragrafo 1

"Di concerto con i servizi competenti della Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, che le deliberazioni siano pubbliche."

"Il servizio competente della Commissione mette a disposizione tutti i documenti pertinenti dei gruppi di esperti e dei sottogruppi, compresi gli ordini del giorno, i verbali e le comunicazioni del partecipante [...]. [...] In particolare, **i servizi assicurano la pubblicazione dell'ordine del giorno e di altri documenti di base pertinenti in tempo utile prima della riunione, seguita da una tempestiva pubblicazione dei verbali .**"

Rispondi

*"Per quanto riguarda la riservatezza delle deliberazioni dei gruppi di esperti, il lavoro svolto dai gruppi di esperti è collettivo, il che porta molto spesso a giungere a conclusioni per consenso, in uno spirito di fiducia reciproca. Gli esperti dovrebbero poter contribuire liberamente al lavoro dei gruppi di esperti in discussioni a porte chiuse. Tuttavia, come è stato fatto in passato, un gruppo di esperti può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, d'intesa con il servizio competente della Commissione, che le deliberazioni siano pubbliche. Le norme orizzontali rivedute offrono quindi spazio sufficiente ai gruppi per decidere in che modo intendono operare, in modo flessibile, alla luce di circostanze specifiche. Riteniamo che con questa serie di disposizioni sia raggiunto un equilibrio ragionevole tra le esigenze di trasparenza e riservatezza .*

*La formulazione del Mediatore non è stata replicata; tuttavia, le nuove norme e le misure di attuazione della Commissione sono conformi allo spirito della raccomandazione del Mediatore .*

*Le nuove norme della Commissione attuano quelli che il Mediatore ha identificato come "requisiti minimi di trasparenza" : le norme prevedono ora la pubblicazione preventiva dell'ordine del giorno e di altri documenti di base e la pubblicazione tempestiva dei verbali.*



*In base alle nuove norme, la Commissione ha eliminato il concetto di deliberazioni riservate; i verbali saranno sempre pubblicati. **Se un gruppo di esperti decide di deliberare pubblicamente, la riunione può essere trasmessa in web streaming o il pubblico può essere invitato a partecipare di persona .***

*La valutazione completa del Mediatore è illustrata nella decisione che chiude la sua indagine strategica .*

### **Valutazione generale dell'attuazione da parte della Commissione dei suggerimenti del Mediatore:**

La Commissione ha attuato in modo soddisfacente la stragrande maggioranza dei suggerimenti del Mediatore.

I seguenti cinque suggerimenti non sono stati (completamente) attuati:

- Non vi è alcuna spiegazione autonoma del concetto di equilibrio della Commissione.
- Non esiste un requisito di equilibrio assoluto. La norma afferma ancora che la Commissione mira a garantire l'equilibrio "per *quanto possibile* " (articolo 10, paragrafo 5).
- La Commissione non ha definito criteri generali per la categorizzazione degli interessi economici e non economici nei gruppi di esperti.
- Non vi è alcun obbligo per i singoli esperti nominati a titolo personale di aggiornare la loro dichiarazione di interessi su base annuale (articolo 11, paragrafo 5).
- I documenti relativi al lavoro dei gruppi di esperti possono essere pubblicati sul registro o su un sito web dedicato (articolo 26, paragrafo 1). La Commissione non ha quindi accettato di pubblicare solo nel registro (perché i documenti possano essere consultabili).

Suggerimento del Mediatore

### **Attuazione della Commissione**

(Decisione dei gruppi di esperti della Commissione e risposta alla raccomandazione del Mediatore)

### **Valutazione del Mediatore**

Per quanto riguarda le questioni sulle quali vi erano **margin di miglioramento** , il Mediatore ha suggerito alla Commissione di:

- (a) Impegnarsi a utilizzare sempre gli inviti pubblici a presentare candidature per la selezione dei membri del gruppo di esperti che non sono autorità pubbliche;

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

**" La selezione dei membri del gruppo di esperti è effettuata mediante inviti pubblici a**



**presentare candidature** , ad eccezione dei membri di tipo D ed E e degli organismi rappresentativi istituiti dalla legislazione dell'Unione per la consulenza in settori specifici [...]."

[...]

" **La Commissione può discostarsi dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, qualora ciò sia ritenuto giustificato da priorità imperative o da casi di urgenza.** Se la Commissione decide che un invito pubblico non è uno strumento idoneo per la selezione dei membri di uno specifico gruppo di esperti, la scelta degli esperti è effettuata sulla base di criteri oggettivi verificabili, pubblicati nel registro dei gruppi di esperti."

**Attuata, ma prevedendo un'eccezione.**

*Attuazione complessivamente soddisfacente*

(B) Impegnarsi a utilizzare la categorizzazione del registro per la trasparenza per classificare, nel registro dei gruppi di esperti, le organizzazioni membri di gruppi di esperti che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

Articolo 7, paragrafo 2, e articolo 25 + allegato "Modulo di classificazione"

"I gruppi di esperti possono essere composti dai seguenti tipi di membri:

(a) persone nominate a titolo personale che devono agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico (i "**membri di tipo A**" );

B) le persone nominate a rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate in un determinato settore politico, che non rappresentano un singolo soggetto interessato, ma un orientamento politico comune alle diverse organizzazioni di portatori di interessi ( "**membri di tipo B**" ). [...]

c) le organizzazioni in senso lato, comprese le imprese, le associazioni, le organizzazioni non governative, i sindacati, le università, gli istituti di ricerca, gli studi legali e le società di consulenza ( "**membri di tipo C**" );

(d) Autorità degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale ( "**membri di tipo D**" );

e) altri enti pubblici, quali le autorità di paesi terzi, comprese le autorità dei paesi candidati, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali ( "**membri di tipo E**" )."

" **I servizi della Commissione classificano i membri** [...] dei gruppi di esperti e dei sottogruppi [...] **nel registro dei gruppi di esperti conformemente alle disposizioni contenute nella presente decisione e nei relativi allegati** , sulla base delle informazioni fornite dalle candidature che rispondono a un invito pubblico a presentare candidature."



Allegato Modulo di classificazione :

"La presente domanda è presentata come il seguente tipo di organizzazione: ( si prega di selezionare una sola opzione, tenendo conto delle definizioni indicate di seguito ).

a) Accademie, istituti di ricerca e gruppi di riflessione

B) Banche/Istituzioni finanziarie

c) Società/gruppi

d) Studi legali

e) ONG

F) Associazioni di professionisti

G) Consulenze professionali

H) Associazioni commerciali e imprenditoriali

i) sindacati

J) Altro (specificare)"

Rispondi

*" [...] la Commissione non ritiene opportuno replicare integralmente la categorizzazione del registro per la trasparenza per classificare i membri dei gruppi di esperti. Tuttavia, molte categorie attualmente utilizzate nel registro per la trasparenza saranno utilizzate anche nel nuovo registro dei gruppi di esperti, garantendo così un elevato grado di armonizzazione .*

*Pienamente attuato*

*Le categorie di organizzazioni si basano chiaramente sulla classificazione del registro per la trasparenza (1 categoria aggiuntiva per il registro dei gruppi di esperti: " Banche/Istituzioni finanziarie")*

c) Fare in modo che il segretariato congiunto del registro per la trasparenza migliori ulteriormente e intensifichi i suoi controlli sistematici sulle nuove registrazioni in arrivo per quanto riguarda la corretta sezione di registrazione;

*Al di fuori dell'ambito di applicazione della decisione della Commissione*



Rispondi

*" L'attuale accordo interistituzionale non prevede un controllo formale ex ante dei nuovi dichiaranti. Tutte le organizzazioni che figurano nel registro per la trasparenza sono tuttavia vincolate dal codice di condotta del registro per la trasparenza [...]. [...] Tutte le nuove registrazioni in entrata sono soggette a un controllo di ammissibilità che, tra l'altro, valuta l'adeguatezza della sezione scelta dal dichiarante in base al loro profilo e alle loro attività. Gli sforzi per migliorare la qualità dei dati continueranno a intensificarsi. La consultazione pubblica in corso su un registro obbligatorio per la trasparenza consentirà inoltre alle parti interessate di esprimere il loro parere su come migliorare la facilità d'uso e la qualità complessiva dei dati inclusi nel registro .*

*Risposta soddisfacente*

(d) Esigere che i singoli esperti nominati a titolo personale aggiornino annualmente le loro dichiarazioni di interessi;

Articolo 11, paragrafo 5

**" I membri di tipo A sono tenuti a informare tempestivamente il servizio competente della Commissione di qualsiasi modifica pertinente delle informazioni fornite in precedenza , anche per quanto riguarda le attività future, nel qual caso devono presentare immediatamente un modulo DOI appena compilato che descriva la modifica, al fine di consentire ai servizi della Commissione di valutarla a tempo debito. Alla prima riunione di ogni anno civile il presidente di ciascun gruppo di esperti o sottogruppo ricorda a tutti i membri di tipo A tale obbligo ."**

Rispondi

*" [...] la Commissione ritiene sproporzionato che le DG si occupino di aggiornamenti annuali delle dichiarazioni di interessi qualora non si siano verificati cambiamenti nella situazione dell'esperto. "*

[Seguita dalla spiegazione delle "misure sostitutive".]

*Non attuato esattamente come richiesto (nessun esercizio annuale automatico di aggiornamento DOI).*

*Tuttavia, l'obbligo per i singoli esperti di informare tempestivamente la Commissione di qualsiasi modifica pertinente*

*+ obbligo per il presidente del gruppo di ricordare i loro obblighi su base annuale ai membri.*

*Soddisfacente nel complesso.*



(e) Spiegare, nelle norme orizzontali che disciplinano i gruppi di esperti, cosa intende la Commissione per "equilibrio";

Nessuna disposizione corrispondente

Rispondi

*" Le norme orizzontali rivedute confermano il forte impegno della Commissione ad adoperarsi per una composizione equilibrata dei gruppi di esperti. Nella selezione dei membri dei gruppi di esperti, i servizi della Commissione devono mirare a garantire non solo un elevato livello di competenze, ma anche un equilibrio geografico, una rappresentanza equilibrata delle conoscenze e dei settori di interesse pertinenti e un equilibrio di genere. Le norme orizzontali rivedute chiariscono che tale composizione equilibrata deve essere garantita tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi di esperti e del tipo di competenze richieste in considerazione del mandato del gruppo. [...] "*

*Non pienamente attuato (nessuna disposizione autonoma sul significato di "equilibrio").*

*Alcuni elementi del significato di "equilibrio" per la Commissione possono essere dedotti — come nel caso delle vecchie norme — dall'articolo 10, paragrafo 5, su una composizione equilibrata. Vedi sotto.*

(F) Richiedere che i gruppi di esperti abbiano una composizione equilibrata. La Commissione può autorizzare un'eccezione al requisito dell'equilibrio in casi debitamente giustificati;

Articolo 10, paragrafi 5 e 6

"Nella selezione dei membri dei gruppi, i servizi della Commissione mirano a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza, un equilibrio geografico, nonché una rappresentanza equilibrata delle pertinenti conoscenze e settori di interesse, tenendo conto dei compiti specifici del gruppo di esperti, del tipo di competenze richieste e della risposta ricevuta agli inviti a presentare candidature."

"Nel nominare singoli esperti, a titolo personale o per rappresentare un interesse comune, i servizi della Commissione si adoperano per raggiungere un equilibrio di genere nella composizione del gruppo di esperti. L'obiettivo a medio termine è pari ad almeno il 40 % dei rappresentanti di ciascun genere in ciascun gruppo di esperti."

Rispondi

*" Poiché gli inviti pubblici danno pari opportunità a tutte le parti interessate, la Commissione non può accettare l'opinione del Mediatore secondo cui, se la Commissione incontra difficoltà nel raggiungere una composizione pienamente equilibrata, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di modificare il mandato del gruppo, di ridurre le dimensioni o addirittura di decidere di non crearlo affatto. Ciò ridurrebbe in modo significativo la capacità*



*della Commissione di avere accesso alle competenze e di ritenere di cui abbia realmente bisogno, il che va contro lo scopo stesso di istituire gruppi di esperti .*

*Non attuata.*

*Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di prevedere un requisito di equilibrio assoluto combinato con la possibilità di un'eccezione in casi debitamente giustificati (come la Commissione ha accettato di fare per gli inviti a presentare candidature — cfr. suggerimento a) di cui sopra).*

*La Commissione ha mantenuto la stessa formulazione utilizzata nelle vecchie norme: L'equilibrio è richiesto solo "per quanto possibile".*

(g) Indicare e spiegare, con riferimento primario al mandato di un gruppo da istituire, quale composizione è richiesta e perché, tenendo conto dei seguenti criteri: l'obiettivo/i compiti del gruppo e le competenze richieste, quali portatori di interessi sarebbero probabilmente interessati dalla questione, come tali gruppi di parti interessate sono organizzati ed eventualmente quale dovrebbe essere il rapporto tra gli interessi economici e non economici rappresentati;

Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 10, paragrafo 2

"Nell'istituire un gruppo di esperti, la Commissione o i suoi servizi **definiscono chiaramente il suo mandato** , conformemente al ruolo dei gruppi di esperti di cui all'articolo 3, **nonché ai compiti del gruppo di esperti nel modo più preciso possibile, indicando nel contempo il suo settore di attività e il tipo di consulenza richiesta .**"

"[...] **Gli inviti delineano chiaramente** i criteri di selezione, comprese **le competenze necessarie e, se esistenti, gli interessi da rappresentare in relazione al lavoro da svolgere .** [...]"

Rispondi

*"[...] gli inviti a presentare candidature dovrebbero delineare chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e, se esistenti, gli interessi da rappresentare in relazione al lavoro da svolgere. Tali requisiti forniscono ai servizi della Commissione orientamenti adeguati per garantire una composizione equilibrata dei loro gruppi di esperti, senza che sia necessario stabilire requisiti ex ante più specifici per i singoli gruppi. [...] In definitiva, la Commissione desidera sottolineare che l'equilibrio finale raggiunto nei gruppi di esperti dipende anche dal numero e dalla qualità delle risposte che riceve ai suoi inviti a presentare candidature. Al contrario, la composizione dei gruppi di esperti non dovrebbe essere concepita introducendo un massimale o una quota per ciascuna categoria di interesse, indipendentemente dalle circostanze concrete in cui tali gruppi operano e dall'interesse dimostrato dalle parti interessate durante la procedura di selezione, in quanto ciò comporterebbe spesso una composizione artificiale di gruppi, che sarebbe quindi incapace di fornire alla Commissione il valore aggiunto di cui ha*



*bisogno e il motivo per cui il gruppo è costituito. Alla luce di ciò, la Commissione sostiene inoltre che non è né opportuno né utile elaborare una definizione teorica di equilibrio o una definizione di equilibrio per ogni gruppo [...]".*

*Pienamente attuato*

*Mentre la disposizione in quanto tale non è nuova, è molto più dettagliata di prima e, per la prima volta, utilizza il termine "mandato" di un gruppo.*

*La Commissione si è impegnata a definire il mandato del gruppo in relazione ai compiti da svolgere, al settore di attività del gruppo e al tipo di consulenza richiesta. Inoltre, gli inviti a presentare candidature delineano anche gli interessi da rappresentare in relazione al lavoro da svolgere.*

*La nuova formulazione si avvicina abbastanza all'idea del Mediatore di una "definizione individuale di equilibrio" .*

(H) Definire criteri generali per la categorizzazione degli interessi economici e non economici nei gruppi di esperti;

Nessuna disposizione corrispondente

Rispondi

*" Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione non ritiene opportuno definire criteri generali per la classificazione degli interessi economici e non economici nei gruppi di esperti. Come indicato nella risposta della Commissione al Mediatore in relazione all'indagine di propria iniziativa OI/7/2014/NF relativa alla composizione dei gruppi di dialogo civile (CDG), è risultato impossibile stabilire un metodo di classificazione affidabile. Anche in questo caso, la natura degli interessi rappresentati dovrebbe essere valutata caso per caso nel quadro degli inviti a presentare candidature .*

*Non implementata ma utile spiegazione fornita.*

(i) Prevedere la pubblicazione sistematica e tempestiva, nel registro dei gruppi di esperti, di tutti i documenti relativi al lavoro dei gruppi di esperti e dei loro sottogruppi (compresi i verbali delle riunioni), ad eccezione di tali documenti, o di parti di documenti, coperti da una delle eccezioni di cui al regolamento 1049/2001, nella misura in cui si applica un'eccezione pertinente.

Articolo 26

"I servizi competenti della Commissione **mettono a disposizione tutti i documenti pertinenti** dei gruppi di esperti e dei sottogruppi, compresi gli ordini del giorno, i verbali e le osservazioni dei partecipanti, **nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un sito web dedicato in cui tali informazioni sono reperibili** . [...] In particolare, i servizi assicurano



la pubblicazione dell'ordine del giorno e di altri documenti di base **pertinenti in tempo utile prima della riunione** , seguita da una **tempestiva** pubblicazione dei verbali."

" **Sono previste eccezioni alla pubblicazione solo** se si ritiene che la divulgazione di un documento pregiudichi la tutela di qualsiasi interesse pubblico o privato ai **sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n . 1049/2001** ."

Rispondi

*" La Commissione non può concordare con l'opinione del Mediatore secondo cui la trasparenza è garantita solo se tutti i documenti sono caricati nel registro dei gruppi di esperti in modo che siano accessibili in un unico luogo. Per motivi di proporzionalità e al fine di evitare inutili carichi di lavoro amministrativo, la Commissione sostiene che le disposizioni flessibili di cui sopra attualmente utilizzate in materia di pubblicazione consentono al pubblico di essere adeguatamente informato e sono pertanto giustificate .*

*Piena attuazione per quanto riguarda il contenuto : pubblicazione sistematica e tempestiva dei documenti, fatta eccezione per i documenti, o parti di documenti, che rientrano in una delle eccezioni del regolamento 1049/2001.*

*Non attuata per quanto riguarda i casi in cui i documenti saranno pubblicati . Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di pubblicare i documenti direttamente sul solo registro, dato che i documenti possono essere perquisiti. La Commissione mantiene la situazione attuale in cui i documenti possono essere pubblicati sul registro o su un sito web dedicato.*

*Nel complesso, l'attuazione può essere considerata soddisfacente .*

#### **Valutazione generale dell'attuazione da parte della Commissione degli impegni già assunti:**

La Commissione ha tradotto gli impegni assunti nel suo parere al Mediatore (datato maggio 2015) nelle disposizioni della nuova decisione sui gruppi di esperti.

Commento generale della Commissione, nella sua risposta alla raccomandazione del Mediatore, sugli impegni assunti nel suo parere:

" [...] *le norme orizzontali rivedute adempiono pienamente agli impegni assunti dalla Commissione nella sua risposta al Mediatore del 29 maggio 2015 da:*

— *l'obbligo per i servizi della Commissione di selezionare i membri del gruppo di esperti tramite inviti pubblici a presentare candidature, a determinate condizioni;*

— *migliorare significativamente la gestione dei conflitti di interesse in relazione alle persone nominate a titolo personale;*



— prevedendo l'istituzione di una nuova versione del registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altre entità analoghe ("il registro dei gruppi di esperti") che rifletta le norme orizzontali rivedute e garantisca per la prima volta sinergie tra il registro dei gruppi di esperti e il registro per la trasparenza, e

— razionalizzare la classificazione dei membri del gruppo al fine di rendere più chiara e trasparente la composizione dei gruppi di esperti.

Impegno della Commissione

### **Attuazione della Commissione**

(Decisione dei gruppi di esperti della Commissione e risposta alla raccomandazione del Mediatore)

### **Valutazione del Mediatore**

Prima di procedere alla sua raccomandazione, **la Mediatrice ha preso atto dell'impegno della Commissione a :**

I. Migliorare la visibilità degli inviti a presentare candidature creando, nel registro dei gruppi di esperti, una sezione ad essi dedicata esclusivamente;

Considerando 5 e articolo 27

"La trasparenza dovrebbe essere rafforzata mediante **la pubblicazione di una nuova versione del registro dei gruppi di esperti della Commissione** e di altre entità analoghe ("il registro dei gruppi di esperti"), che rifletta le norme orizzontali rivedute. [...]"

**" Migrazione verso la nuova versione del registro dei gruppi di esperti :**

Devono essere messi in atto strumenti di migrazione che garantiscano il trasferimento automatico dei dati esistenti, ove tecnicamente possibile. Entro la fine del **2016 i servizi della Commissione codificano manualmente i dati che non possono essere migrati automaticamente, nonché i dati supplementari richiesti a seguito di** tali norme orizzontali."

*Pienamente attuato*

II. Utilizzare un termine minimo standard di quattro settimane per tutti gli inviti a presentare candidature, con la possibilità di discostarsi da tale periodo in casi debitamente giustificati o di utilizzare inviti a presentare candidature aperti in modo continuo;

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

"[...] Il **termine minimo** per le domande **è di quattro settimane** ."



"I servizi della Commissione **possono selezionare i membri dei gruppi di esperti mediante un invito aperto ininterrottamente** , da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti, nel qual caso non sarebbe necessario un invito specifico."

*Pienamente attuato*

III. Richiedere l'iscrizione nel registro per la trasparenza per la nomina di gruppi di esperti di organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza e di lavoratori autonomi che rappresentano un interesse comune condiviso dalle parti interessate;

Articolo 8

**" I membri di tipo B e di tipo C sono nominati solo se sono iscritti** nel registro per la trasparenza."

*Pienamente attuato*

IV. Collegare le organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza e i lavoratori autonomi nominati come rappresentanti di un interesse comune condiviso dalle parti interessate, che sono membri di gruppi di esperti, al loro profilo nel registro per la trasparenza;

Articolo 24

**" Le sinergie tra il registro dei gruppi di esperti e il registro per la trasparenza**

**Il servizio della Commissione garantisce che sia fornito un collegamento tra i membri di tipo B e C e i membri supplenti di gruppi di esperti e sottogruppi iscritti nel registro dei gruppi di esperti al profilo di tali membri nel registro per la trasparenza ."**

Rispondi

*" Attraverso la nuova versione del registro dei gruppi di esperti sono garantite per la prima volta sinergie tra il registro e il registro per la trasparenza, in particolare collegando le organizzazioni e le persone che rappresentano un interesse comune pubblicato nel registro dei gruppi di esperti al profilo di tali membri nel registro per la trasparenza. "*

*Pienamente attuato*

v. adottare una nuova politica in materia di conflitto di interessi per singoli esperti nominati a titolo personale;

Articolo 2, paragrafo 4, e 11 e allegati 4, 5, 6 e 7



"Conflitto d'interessi": qualsiasi situazione in cui una persona abbia un interesse che possa compromettere o essere ragionevolmente percepita compromettendo la capacità dell'individuo di agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico quando fornisce consulenza alla Commissione in relazione all'oggetto del lavoro svolto dal gruppo di esperti o dal sottogruppo in questione.

Cfr. l'articolo 11 per le norme dettagliate su come trattare le DOI e gestire i conflitti di interessi

**Allegati :**

- Dichiarazione standard di interessi
- Orientamenti per la compilazione della dichiarazione di interessi

*Pienamente attuato*

vi. Riesaminare la classificazione dei membri del gruppo di esperti nel registro al fine di evitare un trattamento incoerente delle organizzazioni;

Articolo 25, paragrafo 2, + allegato 8

**" I servizi della Commissione classificano i membri [...] nominati prima dell'adozione della presente decisione conformemente alle disposizioni contenute nella presente decisione e nei suoi allegati entro la fine del 2016 .** In caso di dubbi sull'adeguata classificazione dei membri di tipo B e C, i servizi possono chiedere a tali membri di compilare un modulo di classificazione di cui all'allegato 8.

*Pienamente attuato*

VII. Fornire, sul registro dei gruppi di esperti, maggiori informazioni sull'interesse rappresentato dai singoli esperti nominati a rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate.

Articolo 23, paragrafo 1, lettera e), e articolo 24, paragrafo 3, + allegato "modulo di classificazione"

"La pubblicazione, da parte dei servizi della Commissione, dei dati relativi alla composizione dei gruppi di esperti nel registro dei gruppi di esperti è soggetta alle seguenti disposizioni:

**e) gli interessi rappresentati dai membri di tipo B e C devono essere identificati .**

"[...] I servizi chiedono inoltre ai membri di tipo B e ai supplenti di indicare nel registro per la trasparenza l'interesse comune che rappresentano."

Allegato Modulo di classificazione :



"Il richiedente rappresenta i seguenti interessi: ( si prega di selezionare una o più opzioni, tenendo conto delle definizioni indicate di seguito ):

- a) Accademia/Ricerca
- B) Società civile
- c) Dipendenti/lavoratori
- d) Finanza
- e) Industria
- F) Professionisti
- G) PMI
- H) Altro (specificare)"

*Implementato*

VIII. Esaminare l'opportunità di apportare modifiche tecniche al registro dei gruppi di esperti, in particolare ridefinendo la scheda "statistiche" per mostrare informazioni supplementari e fornire una migliore visione della composizione dei gruppi di esperti

Rispondi

*" Alla luce delle notevoli risorse necessarie per pubblicare una nuova versione del registro dei gruppi di esperti, non è stato possibile includere alcune nuove caratteristiche in questa fase, tra cui la riprogettazione della scheda statistiche. La Commissione riconsidererà la questione in futuro. "*

*In attesa , dipenderà dalle future modifiche da apportare alla nuova versione del registro dei gruppi di esperti.*

[1] Le indagini strategiche sono condotte su iniziativa del Mediatore e esaminano questioni di



rilevante interesse pubblico. Essi consentono al Mediatore di indagare su quelli che sembrano essere problemi sistemici nelle istituzioni dell'UE e di promuovere sviluppi positivi in settori chiave di attività.

[2] Tutta la corrispondenza in questa indagine strategica è disponibile qui:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/case.faces/en/43789/html.bookmark> [Link]

[3] Alla fine del 2013 la Mediatrice ha chiuso la sua indagine sulla denuncia 1682/2010/BEH relativa alla trasparenza e alla composizione equilibrata dei gruppi di esperti della Commissione. La decisione del Mediatore è disponibile qui:

<http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark> [Link]

[4] Si vedano le norme generali applicabili che disciplinano i gruppi di esperti: Comunicazione alla Commissione, Quadro per i gruppi di esperti della Commissione: Norme orizzontali e registro pubblico, 10 novembre 2010, (C(2010) 7649 definitivo, SEC(2010) 1360), allegato.

[5] L'indagine ha riguardato gruppi di esperti della Commissione aventi, tra i loro membri, rappresentanti di interessi (organizzazioni o singoli esperti che rappresentano un interesse) e/o esperti indipendenti nominati a titolo personale. L'indagine non ha esaminato i gruppi di esperti della Commissione composti unicamente dalle autorità degli Stati membri.

[6] Tali iniziative prevedono che i membri della Commissione non incontrino organizzazioni o lavoratori autonomi che non sono iscritti nel registro per la trasparenza; la pubblicazione degli ordini del giorno delle riunioni dei commissari, dei loro membri del gabinetto e dei direttori generali; e l'impegno della Commissione a presentare una proposta relativa a un registro obbligatorio per la trasparenza.

[7] Diverse organizzazioni della società civile e il Parlamento europeo hanno sollevato per diversi anni preoccupazioni circa la composizione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Nel 2014 il Parlamento europeo ha proposto il congelamento del bilancio della Commissione per i gruppi di esperti a causa della percepita continua violazione delle norme in materia di composizione equilibrata e trasparenza dei gruppi di esperti.

[8] Le informazioni sulla consultazione pubblica sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/54300/html.bookmark> [Link]

[9] Il registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altre entità analoghe è disponibile qui:

<http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/> [Link]

[10] Si veda la lettera alla Commissione europea in cui si chiede una risposta:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58861/html.bookmark> [Link]

[11] La risposta della Commissione è disponibile qui:



<https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/60019/html.bookmark>  
[Link]

[12] Il registro dell'UE per la trasparenza è un registro pubblico gestito congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo e che mira a fornire informazioni sulle organizzazioni e i rappresentanti di interessi che interagiscono con le istituzioni. Sebbene la registrazione non sia attualmente obbligatoria, tutte le organizzazioni e i lavoratori autonomi impegnati in attività svolte con l'obiettivo di influenzare direttamente o indirettamente la formulazione o l'attuazione delle politiche e dei processi decisionali delle istituzioni dell'UE sono tenuti, con alcune eccezioni, a registrarsi nel registro per la trasparenza. V. accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza (GU 2014, L 277, pag. 11).

[13] Si veda la raccomandazione del Mediatore:  
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/recommendation.faces/en/63441/html.bookmark>  
[Link]

[14] Si veda la raccomandazione del Mediatore, in particolare i punti da 52 a 62.

[15] Decisione della Commissione che stabilisce norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento di gruppi di esperti della Commissione, 30 maggio 2016, C(2016) 3301 final.

[16] La risposta della Commissione alla raccomandazione è disponibile qui:  
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/68227/html.bookmark>  
[Link]

[17] La richiesta di documenti e informazioni nonché di una riunione è disponibile al seguente indirizzo:  
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/78385/html.bookmark>  
[Link]

[18] La relazione sulla riunione è disponibile qui:  
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/81083/html.bookmark>  
[Link]

[19] Decisione della Commissione che stabilisce norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento di gruppi di esperti della Commissione, 30 maggio 2016, C(2016) 3301 final:

[http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C\\_2016\\_3301\\_F1\\_COMMISSION\\_DECISION\\_EN.pdf](http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_EN.pdf)  
[Link]

[20] [http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C\\_2016\\_3301\\_F1\\_ANNEX\\_EN.pdf](http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_ANNEX_EN.pdf) [Link]

[21] Comunicazione alla Commissione, Quadro per i gruppi di esperti della Commissione:



norme orizzontali e registro pubblico, 30 maggio 2016, C(2016) 3300 final:

[http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C\\_2016\\_3300\\_F1\\_COMMUNICATION\\_TO\\_COMMISSION\\_EN.pdf](http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3300_F1_COMMUNICATION_TO_COMMISSION_EN.pdf)  
[Link]

[22] La Commissione riconosce esplicitamente i contributi del Parlamento europeo, delle organizzazioni della società civile e del Mediatore al considerando 2 della decisione sui gruppi di esperti.

[23] Secondo il Mediatore, è chiaramente preferibile che la Commissione disponga di un sistema relativamente formalizzato di gruppi di esperti piuttosto che consentire la proliferazione di task force e gruppi di lavoro ad hoc che sfuggono alle regole dei gruppi di esperti.

[24] Cfr. la comunicazione della Commissione, pag. 3.

[25] L'obbligo di essere iscritti nel registro per la trasparenza per essere ammessi a far parte di un gruppo di esperti si applica ai tipi di membri che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, vale a dire le organizzazioni e i lavoratori autonomi nominati per rappresentare un interesse delle parti interessate. Se un esperto individuale nominato per rappresentare un interesse delle parti interessate non è un lavoratore autonomo, la sua organizzazione del datore di lavoro deve essere iscritta nel registro per la trasparenza.

[26] Cfr. la relazione sulla riunione del Mediatore e della Commissione.

[27] Nell'ambito della loro candidatura, le persone che chiedono di essere nominate esperti a titolo personale devono anche presentare un CV aggiornato.

[28] V. punti 34 e seguenti della raccomandazione del Mediatore.

[29] Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione (2015/2319(INI), P8\_TA(2017)0021, punto 10: "In tale contesto, e per quanto riguarda i paragrafi 34-45 del suddetto parere del Mediatore, *sottolinea che, sebbene la Commissione non abbia ancora definito formalmente il suo concetto di "equilibrio", quest'ultimo non deve essere inteso come il risultato di un esercizio aritmetico, ma piuttosto come il risultato di sforzi volti a garantire che i membri di un GE, insieme, possiedano le competenze tecniche e l'ampiezza di prospettive necessarie per adempiere al mandato del GE in questione; ritiene pertanto che il concetto di equilibrio debba essere inteso come legato al mandato specifico di ogni singolo GE; ritiene che i criteri per valutare se un GE sia equilibrato dovrebbero includere i compiti del gruppo, le competenze tecniche richieste, le parti interessate che saranno molto probabilmente interessate dalla questione, l'organizzazione di gruppi di portatori di interessi e l'appropriato rapporto di interessi economici e non economici;*"

[30] Cfr. la relazione sulla riunione del Mediatore e della Commissione:



<https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/81083/html.bookmark>  
[Link]

[31] La Commissione ha informato il Mediatore che lo scopo di questa rubrica è quello di far sì che le sue DG e i gruppi di esperti stessi riflettano se una particolare riunione possa eventualmente essere aperta al pubblico, a seconda dell'oggetto. La decisione di rendere pubblica una determinata riunione deve necessariamente essere presa prima della riunione, al fine di consentire le modalità pratiche pertinenti, come la prenotazione di una sala riunioni adeguata o la creazione di streaming web.

[32] Si veda il punto 57 della raccomandazione del Mediatore.

[33] Vedi ad esempio:

<https://webcast.ec.europa.eu/6th-meeting-of-the-structured-dialogue-with-european-structural-and-investment-funds>  
[Link]; <https://webcast.ec.europa.eu/inaugural-meeting-of-the-platform-on-animal-welfare> [Link]